CAMERA DEI DEPUTATI N. 1316

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE MEO

Presentata il 29 aprile 1964

Modifiche agli articoli 36, 40 e 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli articoli 36, 40 e 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento della Marina militare, stabiliscono, come è noto, le norme per il reclutamento degli ufficiali dei corpi di Stato Maggiore, di Commissariato Marina militare e delle Capitanerie di porto.

Tali norme, peraltro, sono in parte non più allineate con la legislazione in vigore, riguardante i ruoli, l'ordinamento e l'avanzamento degli ufficiali della Marina militare.

Pertanto, allo scopo di aggiornare le norme suindicate, ho predisposto la presente proposta di legge, che introduce anche alcune innovazioni ispirate alle attuali esigenze di reclutamento degli ufficiali dei Corpi predetti di Commissariato marina militare e delle Capitanerie di porto, come in seguito precisato.

Per quanto concerne le singole disposizioni del provvedimento, ritengo opportuno far presente che:

Articolo 1. — Sostituisce l'articolo 36 della vigente legge di ordinamento, sopprimendo tutte le norme che risultano superate o non più rispondenti alle necessità attuali.

In particolare, mentre è rimasto sostanzialmente invariato il primo comma, i successivi commi del vigente articolo 36 sono stati ridotti a due, che prevedono, rispettivamente, la possibilità per tutti i militari del Corpo Equipaggi Militari Marittimi in possesso del prescritto titolo di studio, di partecipare ai concorsi per l'ammissione all'Accademia Navale, nonché il rinvio alle norme della legge istitutiva dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo (legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni) per quanto concerne i trasferimenti degli ufficiali subalterni del Corpo di Stato Maggiore dal ruolo speciale al ruolo normale.

Articoli 2 e *3.* — Sostituiscono rispettivamente gli articoli 40 e 41 della vigente legge di ordinamento – in tali articoli, accanto al reclutamento con nomina diretta a tenente nei Corpi di Commissariato marina militare e delle Capitanerie di porto fra giovani laureati (vedi legge 19 ottobre 1959, n. 946), i cui risultati non sono quantitativamente e qualitativamente soddisfacenti, viene previsto un reclutamento fra giovani diplomati attraverso i corsi normali dell'Accademia Navale; reclutamento che, a giudizio del Ministro, può essere effettuato in aggiunta o in alternativa a quello con nomina diretta.

Gli articoli in esame, infine, prevedono – in analogia al precedente articolo 1 – il rinvio alle norme della legge n. 2386, per quanto concerne i trasferimenti degli ufficiali subalterni, rispettivamente dei Corpi di Commissariato marina militare e delle Capitanerie di porto, dai ruoli speciali ai corrispondenti ruoli normali.

La presente proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per l'Erario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 36 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, come successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di Stato Maggiore sono reclutati per mezzo di un istituto di istruzione e di educazione, denominato Accademia Navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'istituto stesso.

I militari di tutte le categorie del Corpo Equipaggi Militari Marittimi, i quali siano in possesso del prescritto titolo di studio, possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per i reclutamenti di cui al precedente comma purché non abbiano superato il limite di età prescritto per i concorrenti ordinari, elevato di quattro anni.

I trasferimenti degli ufficiali subalterni del Corpo di stato maggiore dal ruolo speciale al ruolo normale restano regolati dalle norme di cui all'articolo 8 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni ».

ART. 2.

L'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, come successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di Commissariato sono reclutati per mezzo di un istituto di istruzione e di educazione, denominato Accademia Navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'istituto stesso.

Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di Commissariato possono, altresì, essere reclutati, mediante pubblico concorso per esami, tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, o in giurisprudenza o in scienze politiche, oppure di laurea in scienze-economico-marittime rilasciata dall'Istituto Universitario navale di Napoli, che non abbiano superato il 28° anno di età. I prescelti sono nominati tenenti del ruolo normale di Commissariato e seguono un corso di istruzione integrativa (professionale e militare-marinaresca) presso l'Accademia Navale ed un tirocinio pratico a bordo per la durata complessiva di 12 mesi.

È in facoltà del Ministro per la difesa di effettuare il reclutamento degli ufficiali com-

missari del ruolo normale mediante una od entrambe le forme suddette.

I trasferimenti degli ufficiali subalterni del Corpo di commissariato dal ruolo speciale al ruolo normale restano regolati dalle norme di cui all'articolo 8 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni ».

ART. 3.

L'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, come successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

« *A.* — Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto sono reclutati per mezzo di un istituto di istruzione e di educazione, denominato Accademia Navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'istituto stesso.

« *B.* — Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono, altresì, essere reclutati mediante pubblico concorso per esami:

a) tra i giovani in possesso del diploma di abilitazione tecnica nautica, indirizzo capitani, i quali, oltre a non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi militari o mercantili;

b) tra i patentati capitani di lungo corso, i quali non abbiano superato il 30° anno di età;

c) tra i giovani muniti di laurea in economia e commercio o titolo accademico equipollente, o in giurisprudenza o in scienze politiche o in ingegneria o in fisica o in matematica, o in altre Facoltà riconosciute equipollenti, oppure di laurea in discipline nautiche o in scienze economico-marittime rilasciate dall'Istituto Universitario Navale di Napoli, i quali non abbiano superato il 28° anno di età.

I prescelti sono nominati sottotenenti del ruolo normale delle capitanerie di porto se appartenenti alle categorie *a*) e *b*), o tenenti se appartenenti alla categoria *c*) e seguono un corso di istruzione integrativa (professionale e militare-marinaresca) presso l'Accademia Navale ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la durata complessiva di 12 mesi.

« *C.* — È in facoltà del Ministro per la difesa di effettuare il reclutamento degli ufficiali delle capitanerie di porto del ruolo normale

mediante una od entrambe le forme indicate nelle precedenti lettere *A* e *B*, nonché di limitare volta per volta il concorso ad una delle tre categorie di cui alla stessa lettera *B*, oppure di estenderlo a due di esse o a tutte.

I trasferimenti degli ufficiali subalterni del Corpo delle capitanerie di porto dal ruolo speciale al ruolo normale restano regolati dalle norme di cui all'articolo 8 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, e successive modificazioni.

« *D*. — I tenenti di vascello in servizio permanente effettivo del ruolo normale possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo normale delle capitanerie di porto, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, purché abbiano superato alcune prove di esami scritti ed orali e non abbiano, all'atto dell'accoglimento della loro domanda, una anzianità di grado superiore a quattro anni.

Le prove di esami scritti ed orali sono quelle stabilite nel programma dei concorsi di ammissione di cui alla precedente lettera *B*.

I trasferimenti hanno luogo in base all'anzianità di grado posseduta nel ruolo di provenienza e nel limite di uno per ogni otto posti che si rendono vacanti nel grado di capitano del ruolo normale nel corpo delle capitanerie di porto ».